

Con il decreto del MIMS n. 144 del 13/05/2022 (in vigore dal 13 luglio 2022) la Revisione bombole metano CNG4, successiva alla prima revisione, è stata portata da 2 anni a 4 anni.

Il campo di applicazione del suddetto disposto ricade su tutte le bombole la cui riqualificazione è in corso di validità al 13/07/2022, data di pubblicazione del decreto.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si precisa che, per le bombole la cui scadenza, riportata sulla targhetta, è successiva alla data di pubblicazione del decreto, si applica la nuova decorrenza per la revisione periodica e, pertanto, la stessa è da intendersi estesa a 4 anni dalla data di riqualificazione.

Indice

- **Cosa prevede il nuovo Decreto 13 maggio 2022**
 - **La riqualificazione delle bombole metano CNG1, CNG2 e CNG3**
 - **La riqualificazione delle bombole metano CNG4**
 - **Metodologie di ispezione**
 - **Altre disposizioni riguardanti la riqualificazione delle bombole metano**
 - **La definizione di evento incidentale**
 - **I requisiti del personale tecnico abilitato a eseguire ispezioni su impianti CNG**
- **Definizioni**

Novità in materia di **revisione bombole metano** installate sui veicoli: a partire dal **13 luglio 2022**, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il **decreto 13/5/2022 del MIMS** che definisce le **nuove modalità di riqualificazione delle bombole**, emanate in conformità con il **regolamento UNECE R110**, individuando nel contempo i soggetti preposti alla riqualificazione stessa, al fine di semplificarne l'esecuzione.

Cosa prevede il nuovo Decreto 13 maggio 2022

Il **decreto 13/5/2022 del MIMS** definisce le nuove modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (**UNECE R110**) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.

Il decreto è composto da **tre articoli** e da **quattro allegati** che contengono:

- **le norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole** approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG1, CNG2, CNG3 e CNG4 (si tratta in gran parte di circolari emanate dalla Direzione generale per la Motorizzazione tra il 2005 e il 2016);

- i **requisiti del personale tecnico abilitato** a eseguire ispezioni su impianti CNG;
- la **definizione di evento incidentale**.

La riqualificazione delle bombole metano CNG1, CNG2 e CNG3

La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo **CNG1, CNG2, CNG3**, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in **modalità visiva** secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite **ogni 4 anni** con le modalità già in uso prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (vedi [circolare n. 3171_MOT2/C del 19/9/2005](#), [circolare n. 131_MOT2/C del 13/1/2006](#), [circolare n. 4298_MOT2/H del 27/3/2006](#) e [circolare n. 22392-Div3/H del 9/8/2012](#));

La riqualificazione delle bombole metano CNG4

Dalla data di entrata in vigore del decreto 13/5/2022, la riqualificazione periodica delle **bombole CNG4**, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, dev'essere operata **ogni quattro anni** salvo diversa indicazione del costruttore (**prima era ogni 2**), con le modalità già in uso prima dell'entrata in vigore del decreto (vedi [circolare n. 7865 div 3/H del 27/3/2015](#), [circolare n. 29628 div3/H del 21/12/2015](#) e [circolare n. 26752 div3/H del 30/11/2016](#), oltre alle norme tecniche di riferimento ISO 19078, ISO 11439 e EN 13423: 2021);

I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di **applicare una copia della targhetta** sulla superficie degli stessi serbatoi in posizione visibile, unitamente a una dichiarazione che attesti l'**abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo**, così da evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.

Verifica ultima Revisione e Km reali

Utilità verifica ultima Revisione e Km reali se rilevati (*) In collegamento con il Ministero dei Trasporti: (*)

Metodologie di ispezione

Il chiarimento Prot. n. 15221 del 17 maggio 2023, chiarisce che per i costruttori dei veicoli dotati di bombole **CNG4**, in particolare, **sussiste l'obbligo di comunicare**, con successiva pubblicazione sul portale dell'automobilista, la metodologia di riqualificazione ritenuta più congrua ad ispezionare i serbatoi tra quelle di seguito riportate:

- a) smontaggio del serbatoio ed effettuazione delle prove;
- b) ispezione in modalità esclusivamente visiva, con o senza smontaggio del serbatoio, a seconda delle indicazioni rese dal costruttore.

Qualora la scelta ricada sulla opzione b), le procedure per l'effettuazione della revisione devono, altresì, essere comunicate e **rese accessibili** ai funzionari abilitati a espletare tale mansione.

In assenza della suddetta comunicazione – e quindi qualora il costruttore non abbia reso esplicita l'adesione ad una delle suddette opzioni a) o b) – o qualora, pur essendosi il costruttore espresso per l'opzione b) quale modalità di riqualificazione, non abbia reso accessibili ai funzionari, le relative istruzioni e metodologie di ispezione, non sarà possibile procedere alla revisione dei serbatoi e, qualora il veicolo fosse comunque conferito a revisione, l'esito della stessa non potrà che essere sfavorevole.

Altre disposizioni riguardanti la riqualificazione delle bombole metano

- La **vita utile delle bombole** approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 è quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque **non può eccedere i 20 anni**;
- Non è ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da **veicoli radiati dalla circolazione**;
- Le bombole che **non superano le verifiche** di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.

La definizione di evento incidentale

Se il veicolo su cui è installato il serbatoio per il contenimento del metano è **coinvolto in un incidente 'grave'** (viene definito come tale un incidente che ha effetti sull'integrità del veicolo e sui supporti strutturali dell'impianto a metano, come p.es. un urto che compromette l'integrità del cofano), **l'officina che interviene nella riparazione del danno ha l'obbligo di sottoporre a verifica di integrità il serbatoio stesso**. Tale verifica dovrà essere eseguita da **personale qualificato** (vedi paragrafo successivo). A seguito dell'avvenuta verifica, qualora l'esito della stessa sia positivo, verrà rilasciata dall'officina una **dichiarazione di integrità dell'impianto a metano**. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovrà essere sottoposto alle procedure di **revisione e sostituzione delle bombole CNG** secondo le consuete modalità.

I requisiti del personale tecnico abilitato a eseguire ispezioni su impianti CNG

Il **personale abilitato** a eseguire controlli su impianti a gas naturale compresso (CNG) deve aver partecipato con successo a un **corso formativo teorico/pratico**, in linea con il livello tecnologico degli impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione.

I corsi possono essere tenuti, previa approvazione dell'autorità competente, da **enti o associazioni di formazione** come previsti e identificati nella norma UNI 11623-2:2016. In alternativa i **costruttori di autoveicoli**, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attività di interscambio e riqualificazione/revisione delle bombole, ed esclusivamente per la marca e i modelli delle auto dagli stessi omologate, possono effettuare la **qualificazione dei responsabili tecnici di officina operanti nella propria rete**, rilasciando appositi attestati.

Il personale abilitato a eseguire controlli sugli impianti CNG deve avere, in relazione alla specifica attività di ispezione che conduce:

- **indipendenza di giudizio;**
- **integrità professionale;**
- **assenza di conflitto di interesse.**

L'istanza per l'istituzione dei corsi di formazione dev'essere presentata alla Direzione generale per la Motorizzazione **utilizzando uno specifico modulo**.